

## CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE 2014/15

### 1) MUNIZIONI ATOSSICHE NELLA CACCIA AGLI UNGULATI

La Provincia recepisce le indicazioni dell'ISPRA (prot. 0019114 del 06/06/2011) - relative al calendario venatorio provinciale 2011/12 - in merito all'opportunità di prevedere l'utilizzo di munizioni atossiche nella caccia agli ungulati. Le prescrizioni in merito all'utilizzo di munizioni senza piombo nella caccia agli ungulati saranno contenute negli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria e negli specifici atti autorizzativi della caccia agli ungulati.

### 2) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

#### **Da domenica 21 settembre 2014 a domenica 28 settembre 2014**

tortora (*Streptopelia turtur*)

#### **Da domenica 21 settembre 2014 a domenica 30 novembre 2014**

starna (*Perdix perdix*);

pernice rossa (*Alectoris rufa*);

quaglia (*Coturnix coturnix*);

lepre comune (*Lepus europaeus*);

#### **Da domenica 21 settembre 2014 a domenica 7 dicembre 2014**

fagiano (*Phasianus colchicus*);

coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

#### **Da domenica 21 settembre 2014 a mercoledì 31 dicembre 2014**

merlo (*Turdus merula*);

#### **Da domenica 21 settembre 2014 a domenica 11 gennaio 2015**

cornacchia grigia (*Corvus cornix*);

gazza (*Pica pica*);

ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

**Da domenica 21 settembre 2014 a lunedì 19 gennaio 2015**

tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);

**Da domenica 21 settembre 2014 a sabato 31 gennaio 2015**

cesena (*Turdus pilaris*);

tordo sassello (*Turdus iliacus*).

volpe (*Vulpes vulpes*);

germano reale (*Anas platyrhynchos*);

canapiglia (*Anas strepera*);

codone (*Anas acuta*);

fischione (*Anas penelope*);

marzaiola (*Anas querquedula*);

mestolone (*Anas clypeata*);

moriglione (*Aythya ferina*);

alzavola (*Anas crecca*);

folaga (*Fulica atra*);

gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);

pavoncella (*Vanellus vanellus*);

porciglione (*Rallus aquaticus*);

beccaccino (*Gallinago gallinago*);

frullino (*Lymnocryptes minimus*);

colombaccio (*Columba palumbus*);

**Da mercoledì 1 ottobre 2014 a mercoledì 31 dicembre 2014**

allodola (*Alauda arvensis*);

**Da giovedì 2 ottobre 2014 a lunedì 19 gennaio 2015**

beccaccia (*Scolopax rusticola*);

**Anticipazione dell'esercizio venatorio, nelle giornate di lunedì 1, giovedì 4, domenica 7, giovedì 11, domenica 14 e giovedì 18 settembre 2014**

tortora (*Streptopelia turtur*);

cornacchia grigia (*Corvus cornix*);

gazza (*Pica pica*);

ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

## Ungulati in forma selettiva

La caccia agli ungulati in forma selettiva è consentita nelle forme previste dal Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1, in base ai piani di prelievo approvati con apposita deliberazione, nei seguenti periodi:

SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO (purché non coincidenti con il martedì e il venerdì)	SESSO	CLASSE SOCIALE
CAPRIOLO	1 giugno – 15 luglio e 15 agosto – 30 settembre	M	I, II
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
CAPRIOLO in aree non vocate - Piano Faunistico Venatorio Provinciale	1 giugno – 15 luglio e 15 agosto – 30 settembre	M	I, II
	1 gennaio – 15 marzo	M e F	tutte le classi
DAINO	1 settembre – 30 settembre	M	I, II e III
	1 novembre – 15 marzo	M	I, II e III
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
CERVO	10 agosto – 15 settembre e 5 ottobre - 15 febbraio	M	III
	5 ottobre – 15 marzo	M	I e II
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
MUFLONE	1 novembre – 31 gennaio	M e F	tutte le classi
CINGHIALE	15 aprile – 30 settembre	M e F	tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte
	1 ottobre – 31 gennaio	M e F	tutte le classi

## Cinghiale in forma collettiva

La caccia al cinghiale in forma collettiva è consentita nelle forme previste dal Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1, in base ai piani di prelievo approvati con apposita deliberazione, da **giovedì 2 ottobre 2014 a sabato 31 gennaio 2015**, nell'arco temporale massimo di tre mesi anche non consecutivi.

Gli ATC e le AFV presentano all'approvazione della Provincia i periodi e le giornate di caccia al cinghiale entro il 31 agosto 2014.

## Piani di gestione di starna e pernice rossa

La caccia alla starna e alla pernice rossa è consentita solo in presenza di piani di gestione approvati dalla Provincia.

Gli ATC e le AFV presentano entro il 15 agosto 2014 alla Provincia tali piani di gestione che devono contenere:

- interventi sull'ambiente tesi a migliorare le potenzialità del territorio ed attenuare l'azione dei fattori limitanti che condizionano la dinamica della popolazione;
- il monitoraggio standardizzato della popolazione;
- la stima dell'incremento utile annuo;
- la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione;
- l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato.

### **Prescrizioni inerenti la caccia alla beccaccia**

Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, come disposto dalla D.G.R. n. 1419/2012, è prevista la seguente modalità di sospensione e riattivazione del prelievo:

- Al verificarsi delle condizioni che determinano la sospensione del prelievo alla Beccaccia, il competente Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA Emilia-Romagna invia tempestivamente una segnalazione di allerta gelo a mezzo e-mail al Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie della Regione Emilia-Romagna e agli uffici faunistico-venatori delle Province della Regione Emilia-Romagna, nonché ad eventuali soggetti individuati dalle Province. Il Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA segnala altresì la condizione di allerta gelo mediante un comunicato inserito nel proprio sito web regionale.
- Al verificarsi delle condizioni che determinano la riattivazione del prelievo alla Beccaccia, il competente Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA Emilia-Romagna invia tempestivamente una segnalazione di cessazione dell'allerta gelo a mezzo e-mail al Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie della Regione Emilia-Romagna e agli uffici faunistico-venatori delle Province della Regione Emilia-Romagna, nonché ai soggetti individuati dalle Province. Il Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA segnala altresì la condizione di cessazione dell'allerta gelo mediante un comunicato inserito nel proprio sito web regionale.
- L'efficacia della **sospensione del prelievo** nella provincia interessata all'evento climatico avverso decorre a far data dal secondo giorno dalla comunicazione dell'allerta da parte del Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA, ossia trascorsi tre giorni di gelo, e fino a data da stabilirsi.
- La **riattivazione del prelievo** decorre a far data dal terzo giorno dalla comunicazione della cessazione di allerta gelo da parte del Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA, ossia trascorsi cinque giorni di assenza di condizioni di gelo.

- La Provincia provvede tempestivamente a dare ampia diffusione della sospensione e riattivazione del prelievo.

### **3) GIORNATE E FORME DI CACCIA**

La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria.

#### **Caccia alla fauna selvatica stanziale - a esclusione degli ungulati in selezione - e alla migratoria**

##### **Da domenica 21 settembre 2014 a domenica 5 ottobre 2014**

da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) di ogni settimana

##### **Da lunedì 6 ottobre 2014 a mercoledì 31 dicembre 2014**

da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana

##### **Da giovedì 1 gennaio 2015 a sabato 31 gennaio 2015**

da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate fisse a settimana secondo quanto di seguito riportato:

- ATC RE1: giornate di lunedì, giovedì e domenica;
- ATC RE2: giornate di giovedì, sabato e domenica;
- ATC RE3: giornate di mercoledì, sabato, domenica;
- ATC RE4: giornate di giovedì, sabato, domenica;
- Le Aziende venatorie e gli appostamenti fissi di caccia comunicano alla Provincia per l'approvazione le giornate fisse del mese di gennaio entro il 15 settembre 2014.

##### **Da mercoledì 1 ottobre 2014 a domenica 30 novembre 2014**

possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento.

#### **Modalità di prelievo della volpe**

##### **Da domenica 21 settembre 2014 a domenica 7 dicembre 2014**

in forma vagante da parte del singolo cacciatore

##### **Da giovedì 2 ottobre 2014 a sabato 31 gennaio 2015**

in squadre autorizzate con l'ausilio dei cani da seguita

## **Da domenica 21 settembre 2014 a sabato 31 gennaio 2015**

da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte di cacciatori con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal Regolamento regionale n. 1 del 2008.

### **Prelievo selettivo degli Ungulati**

Il prelievo degli ungulati in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, è consentito ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali.

### **Anticipazione dell'esercizio venatorio**

Esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, fino alle ore 13,00.

### **Caccia alla lepre con muta di cani**

La Provincia autorizza per la caccia alla lepre, regolamentandolo, l'utilizzo di una muta riconosciuta e abilitata ENCI, composta da un numero massimo di 6 cani per conduttore cacciatore, purché nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia.

Gli ATC trasmettono alla Provincia tali progetti entro il 15 luglio 2014.

### **Derivati domestici del germano reale**

I derivati domestici del germano reale che non ne presentino il fenotipo selvatico possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge n. 157/1992, solo nel rispetto delle norme sanitarie che condizionano la detenzione di volatili per l'utilizzo nell'attività venatoria.

## **4) ORARI VENATORI**

		MIGRATORIA E SELEZIONE	STANZIALE	MIGRATORIA E STANZIALE	SELEZIONE
DAL	AL	ORA INIZIO	ORA INIZIO	ORA FINE	ORA FINE
16/04/2014	30/04/2014	5.21			21.12
01/05/2014	15/05/2014	4.59			21.30
16/05/2014	31/05/2014	4.43			21.48
01/06/2014	15/06/2014	4.33			22.01
16/06/2014	30/06/2014	4.33			22.06
01/07/2014	15/07/2014	4.41			22.04
16/07/2014	31/07/2014	4.55			21.53
01/08/2014	15/08/2014	5.12			21.34
16/08/2014	31/08/2014	5.30			21.09
01/09/2014	15/09/2014	5.48	6.48	19.42	20.42
16/09/2014	30/09/2014	6.06	7.06	19.14	20.14

01/10/2014	15/10/2014	6.24	7.24	18.46	19.46
16/10/2014	25/10/2014	6.40	7.40	18.25	19.25
26/10/2014	31/10/2014	5.50	6.50	17.12	18.12
01/11/2014	15/11/2014	6.05	7.05	16.59	17.59
16/11/2014	30/11/2014	6.24	7.24	16.44	17.44
01/12/2014	15/12/2014	6.41	7.41	16.37	17.37
16/12/2014	31/12/2014	6.52	7.52	16.42	17.42
01/01/2015	15/01/2015	6.53	7.53	16.55	17.55
16/01/2015	31/01/2015	6.45	7.45	17.14	18.14
01/02/2015	15/02/2015	6.28			18.36
16/02/2015	28/02/2015	6.07			18.56
01/03/2015	15/03/2015	5.43			19.14

## **5) CARNIERE**

Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere per ogni singola specie e complessivamente più di quanto riportato nella tabella seguente, alla voce carniere giornaliero.

Ogni cacciatore, nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie più di quanto riportato nella tabella seguente, alla voce carniere stagionale.

Limitatamente alla preapertura il carniere giornaliero della tortora è fissato in 15 capi.

Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del minor numero di capi.



SPECIE	CARNIERE GIORNALIERO		CARNIERE STAGIONALE
Pernice rossa	1	Non più di 2 capi complessivamente	5
Starna	1		5
Fagiano	2		
Lepre comune	1		7
Coniglio selvatico	2		
Canapiglia	10	Non più di 10 capi complessivamente	
Fischione	10		
Codone	5		25
Mestolone	10		
Moriglione	10		
Alzavola	10		
Marzaiola	10		
Gallinella d'acqua	10	Non più di 10 capi complessivamente	
Porciglione	10		
Beccaccino	10		
Frullino	10		
Pavoncella	10		30
Volpe	25		
Cinghiale	25		
Cornacchia grigia	25		
Gazza	25		
Ghiandaia	25		
Germano reale	25		
Folaga	10		
Quaglia	5		25
Tortora	15		50
Beccaccia	3		15
Colombaccio	15		
Allodola	10		50
Merlo	25		
Cesena	25		
Tordo bottaccio	25		
Tordo sassello	25		

Non più di 25 capi complessivamente

## 6) ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, a eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui al successivo punto 7.

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti da **domenica 17 agosto 2014 a giovedì 18 settembre 2014**, dalle ore 7 alle ore 20 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore. In tale periodo, l'addestramento e l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato. È inoltre vietato l'accesso del conduttore all'interno dei medicaei di altezza superiore a 20 cm mentre è consentito l'accesso dei cani.

Nelle giornate di **lunedì 1, giovedì 4, domenica 7, giovedì 11, domenica 14 e giovedì 18 settembre 2014** l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è vietato fino alle ore 13,00.

Da **lunedì 22 settembre 2014 a sabato 31 gennaio 2015**, fermo restando il divieto nelle giornate di martedì e venerdì, è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani qualora il conduttore annoti la giornata di caccia vagante sul tesserino venatorio.

La Provincia autorizza, regolamentandolo, l'uso in addestramento e allenamento di un numero di cani fino ad un massimo di sei per conduttore, purché nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia. Gli ATC trasmettono alla Provincia tali progetti entro il 15 luglio 2014.

## **7) MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE AGRICOLO-FORESTALE**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 157/1992 e dall'articolo 60 della legge regionale n. 8/1994, l'esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi pubblici e privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia, di cui all'articolo 15 della legge n. 157/1992, opportunamente tabellati. L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 100 metri da macchine agricole operatrici in attività.

È fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di stabbi, stazzi e altri ricoveri, dai recinti destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.

I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.

L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante, con l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione:

- a. i terreni con coltivazioni erbacee, dalla semina al raccolto, a eccezione delle foraggere e della barbabietola per la sola produzione di radici;
- b. le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;
- c. i vivai, i terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni dall'impianto, ivi compresi gli impianti da biomassa;
- d. i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli;
- e. i frutteti specializzati e i vigneti provvisti di impianto di irrigazione "a goccia";
- f. i vigneti privi di impianto di irrigazione "a goccia" e gli uliveti fino alla data del raccolto;
- g. le tartufaie coltivate, ai sensi della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24.

L'esercizio venatorio nei vigneti privi di impianto di irrigazione "a goccia" e negli uliveti, a raccolto compiuto, oltre che in forma vagante, è ammesso da appostamento fisso o temporaneo. Nei frutteti specializzati e nei vigneti provvisti di impianto di irrigazione "a goccia", a raccolto compiuto, è ammesso l'accesso del cane per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta.

Negli stradoni, nelle capezzagne e negli spazi di separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a raccolto compiuto, è ammesso il transito con l'arma carica. Negli impianti da biomassa è ammesso l'accesso del cane per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta.

## **8) PRESCRIZIONI VALIDE NEI SITI DI RETE NATURA 2000 (ZPS E SIC) E NELLE ZONE UMIDE**

### **Rete natura 2000 (ZPS e SIC)**

Nei siti di Rete natura 2000 (SIC e ZPS) sono previste le limitazioni contenute in:

- Delibera Giunta Regionale n. 1419/2013;
- Valutazione d'incidenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2008-2012, approvata con Determina n. 149 del 11 aprile 2008;
- Misure Specifiche di Conservazione, approvate con Delibera di Consiglio Provinciale n. 48 del 29/05/2014.

Nelle Zone di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) è vietato ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 1419/2013:

- a. effettuare, nel mese di gennaio, più di due giornate di caccia - corrispondenti al giovedì e alla domenica - fatta eccezione per la caccia agli ungulati per la quale valgono le disposizioni qui disciplinate;
- b. utilizzare fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne
- c. abbattere uccelli acquatici - a esclusione del germano reale - e beccaccia prima del 1° ottobre.
- d. l'attività venatoria dopo le ore 14.30 in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua e nel raggio di 500 metri da essi, qualora via sia presenza, anche parziale, di ghiaccio.

Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato:

- a. effettuare l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1° settembre (preapertura);
- b. addestrare e allenare i cani, ai sensi del punto 6 del presente calendario, prima del 1° settembre.

Le limitazioni previste nei siti di Rete natura 2000 (SIC e ZPS) dalla Valutazione d'incidenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2008-2012 sono riportate nella specifica tabella.

### **Zone umide**

È fatto divieto di utilizzare fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne.

## 9) TESSERINO VENATORIO

- Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.
- Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili (X) all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante; appostamento; selezione) e ATC in cui va a caccia nel giorno, con riferimento al numero corrispondente a quello che precede gli ATC posseduti riportati sul tesserino. Qualora intenda invece esercitare la caccia in azienda venatoria, o fuori regione, o in mobilità deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV per azienda faunistico-venatoria, ATV per azienda agri-turisticovenatoria, FUORI REGIONE, MOBILITA').
- In caso di abbattimento, il cacciatore deve apporre nel primo spazio utile, a fianco della sigla della specie abbattuta, un segno indelebile (X) all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. In caso di deposito deve aggiungere un cerchio intorno al segno.
- Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, qualora la caccia sia esercitata in ATC è obbligatorio annotare il capo appena abbattuto; qualora invece la caccia sia esercitata in AFV i singoli capi abbattuti possono essere annotati entro il termine dell'attività giornaliera.
- Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante è obbligatorio annotare i singoli capi appena abbattuti. Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia l'appostamento di caccia.
- I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati sul tesserino.
- Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e, pertanto, se si abbatte in un'altra regione una specie consentita e non riportata in legenda, deve essere utilizzata la sigla ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).
- Qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 1, della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, il cacciatore interessato dovrà compilare, appena terminata la stagione venatoria, la scheda riepilogativa "caccia specie in deroga", indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonché il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. Tale scheda dovrà essere inviata alla Provincia di residenza entro il 31 marzo.

- In caso di mancata consegna, o anche di incompleta trascrizione dei dati in tale scheda, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 61, comma 2, della Legge regionale n. 8 del 1994.
- Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della Legge regionale n. 8 del 1994, oltre alla compilazione prevista ai commi precedenti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda "caccia in mobilità alla fauna migratoria", indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.
- In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.
- Il tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al precedente punto.
- Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge

## 10) AZIENDE VENATORIE

Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, i titolari di A.F.V. possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, starna, pernice rossa e lepre superiori a quelli previsti al punto 5, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere realizzato per la lepre fino al **31 dicembre 2014** e per il fagiano fino al **31 gennaio 2015**. Per tutte le altre specie non citate valgono i limiti temporali previsti al punto 2 e i carnieri previsti al punto 5.

I capi di fauna stanziale abbattuti in A.F.V., non concorrono al carniere giornaliero e stagionale.

Nelle ATV, dal **1 settembre al 20 settembre 2014** è consentita la caccia al fagiano e al germano reale di allevamento, provvisti di anello inamovibile al piede, in tre giornate settimanali a scelta fino al tramonto.

Nelle ATV, dal **21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015**, è consentita la caccia a lepre, fagiano, starna, pernice rossa, quaglia e germano reale in cinque giornate settimanali.

La caccia al cinghiale in area recintata è consentita dal 1 novembre 2014 al 31 gennaio 2015 in cinque giornate settimanali.

Le giornate effettuate in A.T.V. non devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore.

## **11) ULTERIORI PRESCRIZIONI**

- Il cacciatore in esercizio venatorio non può detenere capi di fauna selvatica abbattuti da un altro cacciatore anche se depositati.
- L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito da parte di coloro che sono in possesso di un valido titolo d'accesso all'A.T.C. o all'A.F.V.
- Nelle "aree di rispetto", istituite ai sensi degli art. 22 bis, 50 e 51 L.R. n. 8/1994, sono vietati l'abbattimento e la detenzione di esemplari appartenenti alle specie tutelate dal provvedimento istitutivo.
- L'esercizio venatorio da appostamento è consentito unicamente nei confronti della fauna selvatica migratoria e della volpe con arma a canna rigata dotata di ottica di mira.
- I richiami vivi devono essere marcati con anello inamovibile numerato, avente caratteristiche tali da poter ricondurre inequivocabilmente alla sua provenienza; devono inoltre essere accompagnati da idonea documentazione atta a comprovarne l'origine lecita. E' consentito il comodato d'uso dei richiami vivi.
- E' vietata la caccia in forma vagante e da appostamento temporaneo all'interno del perimetro dell'area di rispetto degli appostamenti fissi.
- E' vietata la caccia da appostamento alla fauna migratoria nel raggio di 1 Km dal Passo Cisa (Comune di Villa Minozzo).
- Ogni cacciatore può accedere all'appostamento, fisso o temporaneo, con un solo fucile.

- Nella preparazione del sito per l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo è vietato effettuare operazioni di potatura della vegetazione arborea che determinino una significativa alterazione del sito. Il cacciatore può occupare con il capanno il terreno per la caccia da appostamento temporaneo non più di un'ora prima dell'orario di inizio dell'attività venatoria e deve abbandonare lo stesso al termine dell'attività venatoria, rimuovendo il capanno.
- Durante le operazioni di raccolta della fauna abbattuta e di recupero dei capi feriti è consentito l'impiego del cane da riporto. Il fucile deve essere tenuto scarico; l'arma può essere caricata solo qualora vengano rinvenuti capi feriti e deve essere immediatamente scaricata non appena terminato l'abbattimento.
- Nell'intervallo compreso tra l'orario d'inizio della caccia alla fauna selvatica migratoria e quello d'inizio della caccia alla fauna selvatica stanziale è vietato l'esercizio venatorio in forma vagante.
- Durante l'esercizio venatorio sono vietati la detenzione e l'uso di munizioni spezzate con pallini di dimensione superiore al n. 0, di munizioni alterate o manomesse, di munizioni spezzate "over 100" o simili e di munizioni a palla unica, ad eccezione di coloro che praticano la caccia agli ungulati o alla volpe nella forma da appostamento con arma a canna rigata.
- Durante l'esercizio venatorio è vietato portare armi a canna rigata, fatta eccezione per:
  1. chi è assegnatario di capi nel piano di prelievo selettivo degli ungulati ed ha provveduto agli adempimenti di cui all'art. 11 del Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1;
  2. chi partecipa alla caccia al cinghiale con il metodo della braccata, della battuta o della girata e risulta inserito nella scheda delle presenze di cui agli artt. 15 e seguenti, del Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1.
  3. chi pratica la caccia alla volpe nella forma da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira.
- Le armi a canna rigata utilizzate nel corso dell'attività venatoria non possono essere caricate con un numero di colpi superiore a 5, fatte salve limitazioni più restrittive previste dalla normativa vigente in materia.
- E' vietato l'esercizio venatorio a distanza inferiore a 50 m dalle piste ciclabili e dagli itinerari ciclopeditoni regolarmente segnalati ai sensi del Codice della Strada; è vietato lo sparo in direzione delle piste ciclabili e dagli itinerari ciclopeditoni regolarmente segnalati ai sensi del Codice della Strada da una distanza inferiore a 150 m con uso di fucile a canna ad anima liscia o da una distanza inferiore a una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi.



- Nell'attraversamento degli ambiti di cui all'art. 21, comma 1°, lett. e) della Legge n. 157/1992 (aie, corti, pertinenze di fabbricati rurali, zone comprese nel raggio di 100 m da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le poderali e le interpoderali), il fucile deve sempre essere scarico.
- In caso di esondazione del Fiume Po, con livello oltre i m 4,30 all'idrometro di Boretto, è vietata la caccia in forma vagante nelle aree golenali comprese entro l'argine maestro, mentre è ammessa la caccia alla selvaggina migratoria, esclusivamente da appostamento; in tali aree è altresì vietato trasportare, a bordo di veicoli o natanti, armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia; la collocazione delle tabelle di divieto e la rimozione delle stesse è disposta dalla Provincia.
- Durante l'esercizio venatorio è vietato:
  1. detenere e utilizzare strumenti di rilevazione del calore;
  2. detenere e utilizzare richiami acustici a funzionamento elettrico o elettromeccanico;
  3. utilizzare apparati radio ricetrasmittenti e strumenti di comunicazione telefonica con la finalità di agevolare il prelievo venatorio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 3°, R.R. 27 maggio 2008, n. 1.
- Si raccomanda di indossare indumenti ad alta visibilità durante l'esercizio venatorio.
- I cacciatori provenienti da altre Regioni devono effettuare l'annotazione del tipo di caccia (V = vagante; A = appostamento) anche se il loro tesserino non prevede l'apposito spazio.

### **Limitazioni ATC RE1**

- Da domenica 21 settembre 2014 a domenica 5 ottobre 2014 la caccia termina alle ore 13.00
- La caccia alla beccaccia termina mercoledì 31 dicembre 2014.
- La caccia in forma vagante termina domenica 7 dicembre 2014 a eccezione di:
  1. caccia alla volpe da parte delle squadre autorizzate;
  2. caccia alla fauna migratoria con l'uso del solo cane da ferma o da cerca entro 25 metri dalla battigia del fiume Po e del torrente Enza;
  3. caccia alla beccaccia con l'uso del solo cane da ferma o da cerca entro l'argine maestro del fiume Po e del torrente Enza;
- È vietata la caccia alla starna e alla pernice rossa.

- È vietato il prelievo della volpe da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira.
- L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia termina domenica 7 dicembre 2014.

### **Limitazioni ATC RE2**

- Da domenica 21 settembre 2014 a domenica 5 ottobre 2014 la caccia termina alle ore 13.00
- La caccia alla beccaccia termina mercoledì 31 dicembre 2014.
- La caccia in forma vagante termina domenica 30 novembre 2014 a eccezione di:
  1. caccia alla volpe da parte delle squadre autorizzate;
  2. caccia alla fauna migratoria con l'uso del solo cane da ferma o da cerca entro 25 metri dalla battigia del fiume Po;
  3. caccia alla beccaccia con l'uso del solo cane da ferma o da cerca entro l'argine maestro del fiume Po;
- È vietata la caccia alla starna e alla pernice rossa.
- È vietato il prelievo della volpe da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira.
- L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia termina domenica 7 dicembre 2014.

### **Limitazioni ATC RE3**

- Da domenica 21 settembre 2014 a domenica 5 ottobre 2014 la caccia termina alle ore 13.00.
- La caccia in forma vagante termina domenica 7 dicembre 2014 a eccezione di:
  1. caccia alla volpe da parte delle squadre autorizzate;
  2. caccia alla beccaccia con l'uso del solo cane da ferma o da cerca nei territori a sud della strada pedemontana;
- Dal 1 gennaio 2015 al 20 gennaio 2015 la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica.
- Nei giorni 21, 25 e 28 settembre, 2 e 5 ottobre 2014 la caccia di selezione agli ungulati è vietata fino alle ore 13.00.
- L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia termina domenica 7 dicembre 2014.

## **Limitazioni ATC RE4**

- Il carniere stagionale di fagiano è 15 capi;
- La caccia in forma vagante termina domenica 30 novembre 2014 a eccezione di:
  1. caccia alla volpe da parte delle squadre autorizzate;
  2. caccia alla beccaccia con l'uso del solo cane da ferma o da cerca;
- La caccia alla beccaccia termina il 31 dicembre 2014
- È vietata l'anticipazione dell'esercizio venatorio.
- Nelle giornate di lunedì 1, giovedì 4, domenica 7, giovedì 11, domenica 14 e giovedì 18 settembre 2014 è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani.
- L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia termina domenica 7 dicembre 2014.

